

**(C.N.F., 17 luglio 2021, n. 161)**

## **OMISSIS**

### **FATTI DI CAUSA**

Il procedimento disciplinare trae origine dall'invio al COA di Paola ai sensi dell'art. 51 L. 247\2012 e come da dispositivo della sentenza n.[OMISSIS]\2019 di data [OMISSIS].2019 del Tribunale di Milano sezione VIII, degli atti del procedimento e delle motivazioni della citata sentenza n. [OMISSIS]\2019 con la quale l'avv. [RICORRENTE], veniva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata e condannato alla pena di anni due di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione per anni uno e mesi sei.

Trasmesso l'esposto al segnalato e al competente CDD di Catanzaro, quest'ultimo, audito l'avv. [RICORRENTE], ne disponeva la sua sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi 10, e successivamente in data 3.7.2020 ne disponeva la citazione a giudizio disciplinare per rispondere degli addebiti di cui al seguente capo di incolpazione approvato dal CDD in data 8.6.2020 e notificato all'incolpato in data 9.6.2020:

"A) l'art. 4 c.1 C.D.F. (Volontarietà dell'azione) per aver nell'esercizio dell'attività professionale violato i doveri e le regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia ed in particolare per aver violato l'art. 646 cp (appropriazione indebita) aggravato ex art. 61 n. 11 in quanto abusando del rapporto di prestazione d'opera professionale, si appropriava della somma di euro 60.050,00 di cui veniva in possesso in qualità di difensore di fiducia del sign. [TIZIO], in forza dell'accredito effettuato sul conto corrente del proprio studio legale da parte del Procuratore pubblico di Lugano in esecuzione del decreto di revoca del sequestro, relativo alla medesima somma, emesso in data 03/10/2012 dalla stessa Autorità Giudiziaria estera con previsione dell'obbligo di corresponsione al citato [TIZIO], corresponsione alla parte difesa che, tuttavia, non è mai in concreto avvenuta (Capo di imputazione Trib. Milano [OMISSIS]/2019, in Milano ed altri luoghi dal 03/10/2012, condotta tuttora perdurante);

B) l'art. 9 c. 1 e 2 C.D.F. (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) per aver nell'esercizio dell'attività professionale mantenuto una condotta contraria ai doveri di correttezza, probità, dignità e decoro, con le condotte di cui sopra;

C) l'art. 10 C.D.F. (Dovere di fedeltà) per aver ommesso di adempiere fedelmente al mandato;

D) l'art. 12 C.D.F. (Dovere di diligenza) per aver ommesso di svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, con le condotte di cui sopra;

E) l'art. 23 c. 1 C.D.F. (Conferimento dell'incarico) per aver assunto l'incarico di difendere un soggetto presentato da un terzo avendo, però, eseguito detto mandato più nell'interesse del terzo che non del cliente, con le condotte di cui sopra;

F) l'art. 24 c. 1, 3 e 5 C.D.F. (Conflitto di interessi) per aver assunto un incarico professionale formalmente nell'interesse di un soggetto ma in realtà portando a termine l'incarico nell'interesse di un altro soggetto in manifesto conflitto di interessi con quello del suo cliente, con le condotte di cui sopra;

G) l'art. 25 c. 2 C.D.F. (Accordi sulla definizione del compenso) per avere percepito quale compenso una parte del bene oggetto di prestazione o ragione litigiosa, peraltro senza mai concordarlo con il cliente e addirittura senza che il cliente ne fosse a conoscenza, con le condotte di cui sopra;

H) l'art. 29 c. 3 e 7 C.D.F. (Richiesta di pagamento) per non avere emesso fattura sul compenso e comunque per aver subordinato la presunta restituzione della somma ricevuta in esecuzione del mandato alla detrazione del proprio compenso, il tutto all'insaputa del cliente, con le condotte di cui sopra;

I) l'art. 30 C.D.F. (Gestione di denaro altrui) per non aver gestito con diligenza il denaro ricevuto nell'interesse della parte assistita, per averlo trattenuto indebitamente, per averlo trasferito ai terzi non legittimati, senza mai averne reso conto al cliente;

L) l'art. 31 C.D.F. (Compensazione) per non aver messo immediatamente a disposizione del cliente le somme di cui era venuto in possesso nel suo interesse, inoltre per avere trattenuto le somme a lui spettanti come compenso senza avere avuto il consenso del cliente, senza avere prima concordato il compenso con il cliente e senza avere mai formulato richiesta di pagamento al cliente.

Nelle date e nei luoghi indicati al capo A.”.

Il procedimento penale veniva radicato all'esito di atto di denuncia querela del signor [TIZIO], cittadino albanese, che esponeva di aver officiato della sua difesa l'avv. [RICORRENTE], in quanto sottoposto a procedimento penale dalla Procura di Lugano dopo essere stato fermato in data 27/05/2011 al confine elvetico ove gli veniva sequestrata la somma in contanti di euro 60.050,00 di cui l'autorità sospettava l'illecita provenienza. Il querelante affermava di essersi rivolto all'avv. [RICORRENTE], titolare anche di uno studio in Albania, in quanto da questi indirizzato da un proprio conoscente tale [CAIO] e di aver incaricato il legale di ottenere il dissequestro del denaro all'uopo indicando gli estremi del proprio conto corrente ove le somme avrebbero dovuto essere accreditate.

Denunciava infine di non essere più riuscito ad avere contatti con l'avv. [RICORRENTE] dopo aver da questi appreso a fine 2013 dell'avvenuto dissequestro del denaro, e ciò seppur da lui insistentemente ricercato, e di essersi dovuto quindi rivolgere ad altro professionista il quale ultimo apprendeva direttamente dalla Procura di Lugano che la somma era stata dissequestrata in data 3.10.2012 ed accredita in data 8.10.2012 sul conto corrente dello studio legale.

Richiesto della restituzione del denaro, l'avv. [RICORRENTE] opponeva rifiuto dichiarando al nuovo legale del [TIZIO] di aver già restituito la somma dissequestrata, detratte le proprie competenze, alla moglie del sig. [CAIO] quale effettivo titolare dell'importo.

La moglie del signor [CAIO], sentita nel dibattimento penale, confermava di aver incassato il denaro dall'avv. [RICORRENTE], ma, in quanto smentita da

risultanze documentali in atti, veniva valutata teste non attendibile dal Tribunale di Milano, che riconosceva infine l'imputato avv. [RICORRENTE] responsabile del reato di appropriazione indebita e lo condannava alla pena di anni due di reclusione.

In sede di audizione avanti il CDD procedente l'avv. [RICORRENTE] confermava di aver restituito le somme incassate e destinate al cliente [TIZIO] a persona che egli riteneva incaricata dal cliente stesso, ma di non possedere alcuna ricevuta e/o altra prova documentale di tale avvenuta restituzione. Precisava inoltre di aver restituito un importo non corrispondente ed inferiore a quello incassato e ciò per aver detratto quanto di propria spettanza per l'attività defensionale espletata riservandosi la produzione della corrispondente fattura emessa.

Tratto a giudizio disciplinare per rispondere degli addebiti di cui al capo di incolpazione sopra riportato il CDD riteneva l'avvocato [RICORRENTE] responsabile delle violazioni deontologiche contestate e, per l'effetto, gli irrogava la sanzione della radiazione.

L'organo di disciplina giungeva a tale convincimento in ragione delle risultanze probatorie documentali e dichiarative assunte nel corso del giudizio disciplinare e nel corso della fase dibattimentale penale per i medesimi fatti e acquisite agli atti, entrambe valutate secondo il libero, indipendente ed autonomo proprio convincimento anche con riferimento al compendio probatorio di cui al procedimento penale.

Da ultimo, circa l'entità della sanzione, richiamati gli artt. 21 e 22 del CDF, il CDD applicava la sanzione in ragione del comportamento dell'incolpato, dei precedenti disciplinari, dell'entità della condanna e della pena accessoria comminata nonché per la lesione all'immagine della professione forense.

La decisione del CDD veniva ritualmente e tempestivamente impugnata dall'avv. [RICORRENTE] con atto di gravame con il quale chiede che il Consiglio Nazionale ne voglia in via principale disporre l'annullamento e in via subordinata la riforma con applicazione di una sanzione disciplinare meno afflittiva.

Le conclusioni vengono sostenute dall'esposizione di tre motivi di gravame:

Con il primo motivo si denuncia la "nullità per violazione dell'art. 17, comma 2, n. 2 lettera c) e art. 10, comma 4, del Regolamento CNF n. 2/2014 in relazione all'art. 415 bis, comma 3, e 416 comma 1 c.p.p. e 24 della Cost per non aver il CDD consentito all'incolpato di poter svolgere, come richiesto, le sue difese personalmente avendo disposto la sua escussione via web "da remoto" che non si è potuta svolgere per malfunzionamento della piattaforma Teams.

Con il secondo motivo si denuncia la "nullità per violazione dell'art. 22, comma 2, lett. b) Regolamento CNF n. 2/2014 in relazione all'art. 24 Cost. per mancata ammissione delle prove dichiarative richieste dalla difesa dell'incolpato.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 54 della L. 247/12 e degli artt. 10, comma 4 e 25 del Regolamento CNF n. 2/2014 in relazione agli artt. 125-192-533-546 c.p.p per erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice della disciplina per una acritica utilizzazione delle prove raccolte in sede penale con appiattimento nella valutazione disciplinare alle motivazioni rese nella

sentenza penale. Da questo punto di vista, viene censurata la pronuncia anche per non aver il CDD correttamente valutato ed utilizzato ai fini della decisione gli elementi introdotti dalla difesa dell'incolpato nonché la circostanza, documentata in udienza, che l'avv. [RICORRENTE] ha avviato una trattativa al fine di risarcire il danno con la restituzione della somma al proprio assistito.

Nel corso dell'udienza avanti il Consiglio Nazionale Forense il ricorrente produceva la dichiarazione di remissione della querela con rinuncia alla costituzione di parte civile da parte dell'esponente in conseguenza dell'avvenuto integrale risarcimento del danno.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La doglianza di cui al primo motivo di ricorso è infondata.

L'eccezione è stata formulata in limine anche in sede dibattimentale avanti il CDD di Catanzaro il quale nel respingerla ha osservato che dal verbale del C.I. del 3.7.2020, "atto pubblico fede facente fino a querela di falso" la piattaforma indicata per dar corso da remoto all'audizione richiesta dall'avv. [RICORRENTE] "risultava idonea e regolarmente funzionante" avendo il personale tecnico proceduto alle verifiche anche a mezzo simulazioni registrate a agli atti del CDD. Da tali risultanze non vi è motivo di discostarsi e pertanto non può essere riconosciuta la denunciata lesione del diritto di difesa dell'incolpato in quanto il suo mancato collegamento nell'orario e sulla piattaforma indicata e regolarmente funzionante equivalgono a mancata presentazione in assenza di assoluto impedimento. Poiché nel procedimento disciplinare la Legge non richiede che il professionista sia effettivamente sentito, ma unicamente che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell'impossibilità di presentarsi (in senso conforme: CNF, sentenza n. 165 del 17 settembre 2020) l'eccezione deve essere respinta.

Per quanto attiene le doglianze di cui al secondo e terzo motivo, le stesse possono essere congiuntamente esaminate in quanto in entrambe viene eccepito il difetto di motivazione relativamente alla acritica utilizzazione, ai fini della decisione disciplinare, delle prove raccolte durante il procedimento penale.

Entrambe doglianze si traducono, oggettivamente, nella censura del più generale principio del libero convincimento del Giudice della disciplina.

All'esame puntuale della ricostruzione fattuale devono premettersi i principi che regolano da un lato l'acquisizione probatoria da parte del CDD dall'altro la valutazione delle emergenze derivanti da tali acquisizioni.

Sul punto va affermato che il giudice disciplinare ben può acquisire e anche utilizzare ad esclusiva base del proprio convincimento gli atti del giudizio penale, tantopiù se le prove sono state ivi raccolte in ambito dibattimentale e quindi con garanzia piena di contraddittorio con la difesa, ferma restando la piena autonomia nella valutazione di rilevanza disciplinare del fatto (conforme fra le molte: CNF sentenza n. 155 del 5 agosto 2020).

Nel caso di specie il CDD non si è limitato alla semplice valutazione delle motivazioni della sentenza di condanna del Tribunale di Milano, che ha disposto e ha dato impulso all'azione disciplinare, ma ha acquisito copia integrale degli interrogatori resi dall'avv. [RICORRENTE] e copia integrale delle testimonianze

rese in sede dibattimentale dal querelante sig. [TIZIO] e dall'unica teste introdotta dalla difesa signora [AAA], entrambi sottoposti ad ampio e approfondito esame e controesame.

Tali risultanze istruttorie sono state autonomamente esaminate ed apprezzate dal CDD che, all'esito, ha riconosciuto sussistente un quadro probatorio tale da superare la presunzione di non colpevolezza dell'incolpato.

La decisione merita quindi sul punto piena condivisione e conferma senza necessità di integrazione.

Passando poi all'esame più specifico delle doglianze deve essere respinta l'eccezione di nullità sollevata del ricorrente con il secondo motivo ove lamenta che all'udienza del 6 agosto 2020 il CDD non abbia ammesso i testimoni indicati nella lista ritualmente depositata, regolarmente citati e non comparsi e ciò in quanto ritenuti manifestamente superflui alla luce di una istruttoria giudicata completa con l'acquisizione delle trascrizioni delle testimonianze rese dinanzi al Tribunale di Milano VIII Sezione Penale nel procedimento penale n. 10338/16 RG dai Sig.ri [AAA] e [TIZIO] .

Il ricorrente denuncia l'illegittimità di tale provvedimento asseritamente assunto in violazione del principio di autonomia tra procedimento penale e disciplinare e senza tener conto che le incolpazioni attengono l'indagine sul rapporto fiduciario tra l'avv. [RICORRENTE] e il proprio assistito [TIZIO] con particolare riferimento alle circostanze e modalità del conferimento dell'incarico, aspetti questi non indagati in sede penale e che appariva doveroso approfondire.

La doglianza deve essere respinta.

Come noto il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019 e in senso conforme: Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017 per cui "In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio dell'ordine ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare").

Anche il terzo motivo di impugnazione è destituito di fondamento laddove si denuncia l'appiattimento acritico del CDD sulle argomentazioni della sentenza del Tribunale di Milano che si basano unicamente sulle dichiarazioni del denunciante "oltreché dall'assenza di tracce documentali della consegna dei soldi dissequestrati".

Al di là dell'inverosimiglianza delle narrate modalità attraverso le quali sarebbe stata restituita da parte dell'avvocato la somma dissequestrata (in più tranches, in contanti, senza ricevuta) il dato incontestato è che l'importo non è mai pervenuto al legittimo proprietario e cioè all'assistito dell'avvocato [RICORRENTE] quale soggetto a cui era stato sequestrato e a favore del quale dissequestrato.

Per ammissione dello stesso ricorrente fu infatti il sig. [TIZIO] a conferirgli il mandato difensivo e pertanto non può sussistere incertezza sull'esatta identificazione del soggetto, unico, a cui l'avvocato [RICORRENTE] doveva sempre e comunque riferirsi sia nel fornire puntuali informazioni sullo stato della procedura sia all'atto della rendicontazione e restituzione degli importi dissequestrati.

Nulla giustifica la grave violazione del dovere di fedeltà commessa dal ricorrente che, per sua stessa ammissione, di fatto ha svolto l'incarico non nell'interesse del proprio cliente e assistito, ma di soggetto terzo asseritamente titolare o presunto titolare di una pretesa confliggente.

Sotto tale profilo appare pienamente provata la violazione degli art. 23 e 24 del NCDF poste a tutela della condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato e volte ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza del suo operato in quanto condizionato da rapporti di interesse esterni al mandato fiduciario che lo lega all'assistito.

Parimenti pienamente provata e conseguente all'infedeltà nel mandato è la mala gestio del ricorrente delle somme a lui accreditate per conto del cliente e che egli ben avrebbe potuto e dovuto immediatamente rendicontare e mettere a disposizione del sig. [TIZIO] e che invece, a tutto concedere in quanto non vi è prova delle inverosimili modalità rappresentate dal ricorrente, sono state in parte da lui trattenute a titolo di compenso, senza preventiva autorizzazione e omettendo la dovuta tempestiva fatturazione e in parte asseritamente consegnate a terzi.

Condotta che indubitabilmente integra gli illeciti contestati e di cui agli art. 25, 29, 30 e 31 del CDF e pienamente provati nelle dichiarazioni rese dall'avv. [RICORRENTE] e documentati nella stessa lettera inviata da questi al nuovo difensore del sig. [TIZIO] e in risposta alla formale richiesta di questi di restituzione del denaro avendone appreso dalla Procura l'avvenuto dissequestro. La fondatezza degli addebiti appare quindi certa e provata oltre ogni ragionevole dubbio dovendosi condividere integralmente le motivazioni addotte dal CDD.

Deve invece essere considerata in questa sede e ai fini della graduazione della sanzione. La circostanza, documentata in sede di dibattimento avanti il CNF, relativa all'intervenuta integrale restituzione da parte del ricorrente al signor [TIZIO] della somma dissequestrata con conseguente remissione da parte di quest'ultimo della querela e con rinuncia alla costituzione di parte civile.

Si può sin d'ora con certezza ritenere che la intervenuta remissione della querela farà venir meno la condizione di procedibilità dell'azione penale con conseguente estinzione del reato per il quale è intervenuta la condanna in primo grado.

La circostanza deve essere valorizzata anche nella presente sede disciplinare per il pari venir meno del danno all'immagine della professione attenuato dal comportamento riparatorio del danno da parte dell'avv. [RICORRENTE].

La ragione giustifica la modifica della sanzione irrogata dal CDD in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre così attenuata e determinata in relazione alla complessiva valutazione della gravità dei comportamenti contestati e al comportamento successivo dell'incolpato.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni tre.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2021.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 17 luglio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria